

Codice A1808A

D.D. 4 giugno 2019, n. 1937

**Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 - "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali" - Rettifica della Determinazione dirigenziale n. 1617 del 4 giugno 2018.**

Premesso che:

la Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali” promuove il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti o abbandonati prioritariamente situati in Comuni classificati come montani o collina depressa;

l’articolo 10 della Legge regionale stabilisce che la Regione Piemonte può erogare un finanziamento alle associazioni fondiarie legalmente costituite, riconoscendo le spese di costituzione, le spese di redazione del piano di gestione, gli interventi di miglioramento fondiario e destinando contributi ai proprietari che conferiscono i loro terreni all’associazione fondiaria per 15 anni;

con D.G.R. n. 37-6978 del 1° giugno 2018, sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei succitati contributi, è stata stabilita la predisposizione del “Bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie – anno 2018” e che la stessa, nel definire il percorso attuativo, non ha individuato l’intervento configurabile come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 12 della L.r. 21/2016;

con D.D. n. 1617 del 4 giugno 2018 è stato approvato il Bando 2018 per l’assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie legalmente costituite;

con D.D. n. 3864 del 30 novembre 2018 è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate risorse per gli interventi presentati da 11 associazioni fondiarie piemontesi, per complessivi € 218.541,18;

considerato che:

la gestione associata delle piccole proprietà terriere è finalizzata, in via prioritaria, a rispondere alle esigenze locali e circoscritte di tutela ambientale e paesaggistica, a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio, a concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali ed alla valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari, vincolati al conferimento per quindici anni in caso di richiesta di contributo;

tale funzione è svolta da associazioni senza scopo di lucro, che gestiscono i terreni conferiti gratuitamente dai proprietari, con l’obbligo di reinvestire gli utili percepiti in opere di miglioramento fondiario e che non esercitano un’attività economicamente rilevante, peraltro in assenza di un vero e proprio mercato di riferimento;

il contributo previsto dalla Legge regionale è prioritariamente a sostegno della creazione dell’associazione fondiaria e della redazione del piano di gestione, quale strumento di supporto tecnico gestionale;

l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea individua quelli che sono i requisiti che una misura finanziaria pubblica deve possedere, in modo cumulativo e contemporaneo, per essere considerata aiuto di Stato ed in particolare che il contributo concesso da un Ente pubblico debba consentire all’impresa un evidente vantaggio economico, che la favorisca rispetto ad altri operatori, che tale vantaggio possa falsare la concorrenza sul mercato, incidendo in modo anche solo potenziale sugli scambi tra gli Stati membri;

considerato inoltre che;

per mero errore materiale, la D.D. n. 1617 del 4 giugno 2018 di approvazione del bando 2018 riportava la frase: “i contributi saranno concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti concessi in regime “de minimis”;

dall'esito dell'istruttoria del Bando 2018 è emerso in modo evidente che, nell'attuale periodo storico, considerata anche la situazione giuridico economica e territoriale, non si concretizzano le condizioni che caratterizzano la presenza di un regime di aiuto, in quanto i contributi assegnati alle associazioni fondiarie risultano di esigua entità, senza evidenti ricadute economiche, non in grado di incidere sugli scambi tra stati membri e i destinatari dell'intervento non si configurano come imprese attive su un mercato che è soggetto al commercio intra UE; pertanto non si verificano le condizioni necessarie per configurare tale intervento come aiuto di stato e, conseguentemente, assoggettarlo all'utilizzo di un regime "de minimis" come previsto dalla D.D. n. 1617 del 4 giugno 2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2017;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA." come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

visto l'articolo 17 della L.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

*determina*

- per quanto evidenziato in premessa, di rettificare la D.D. n. 1617 del 4 giugno 2018 "Approvazione del Bando per l'assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie – Anno 2018", in attuazione della L.r. 21/2016, eliminando la seguente frase, inserita per mero errore materiale: "che i contributi saranno concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti concessi in regime "de minimis";

- di sopprimere, al punto 13) dell'allegato A alla D.D. n. 1617 del 4 giugno 2018 "Bando per l'assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie" l'indicazione che i beneficiari dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2016.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Franco FERRARESI

Il Funzionario estensore

Giuliana Molineris